

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI

TITOLO VIII

Sanzioni

Art.17

1.L'agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri ovvero non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A., a seconda della gravità della violazione, tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a)avvertimento o censura;
- b)deplorazione;
- c)sanzione pecuniaria;
- d)sospensione dall'Albo;
- e)radiazione dall'Albo.

Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

2.I comportamenti degli agenti in violazione dei divieti di cui all'art 14, commi 1 e 2 comportano, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 10,000.00 (diecimila) e la sospensione dall'Albo per un periodo di tempo non inferiore ad anni due.

3.L'agente è sospeso dall'Albo al venir meno dei requisiti per l'iscrizione e all'insorgere di incompatibilità.

Art.18

1.L'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Per l'acquisizione dei dati relativi e per l'accertamento delle infrazioni, la Commissione può avvalersi anche dell'Ufficio Indagini e di ogni altro organo federale, chiedendo altresì ogni informazione agli iscritti che, a pena di sospensione, sono tenuti a fornirle.

2.Gli interessati hanno diritto di essere preventivamente convocati per iscritto, per esporre anche oralmente argomenti a propria difesa, con l'assistenza di una persona di loro fiducia.

3.La Commissione, quando irroga una sanzione pecuniaria, deve fissare un termine per l'adempimento non inferiore a giorni trenta. L'inosservanza del termine comporta, ferma l'attivazione della polizza assicurativa, l'automatica sospensione dall'Albo. Una volta che l'agente ha provveduto all'adempimento, la sospensione è revocata.

4.La Commissione può disporre, in via immediata e cautelare, la provvisoria sospensione dell'agente dall'attività quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria può essere disposto anche nei confronti di coloro che risultino avere procedimenti penali in corso, per delitti non colposi.

5.Le decisioni della Commissione sono soggette a ricorso innanzi alla Commissione di Appello Federale, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento di disciplina vigente al momento

della proposizione del ricorso. Il ricorso deve essere depositato o spedito presso la segreteria della Commissione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

6. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C..

7. L'interessato, con il ricorso alla Commissione di Appello Federale, può chiedere la sospensione dell'esecuzione.

Art.19

1. Il calciatore che si avvale delle prestazioni di un agente non iscritto all'Albo, fatte salve le previsioni di cui all'art.5, è soggetto alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., nel caso di trasferimento nazionale, o della F.I.F.A. nel caso di trasferimento internazionale:

a) avvertimento o censura;

b) sanzione pecuniaria pari o non inferiore a Euro 7,500.00 (settemila cinquecento);

c) sospensione disciplinare fino a 12 mesi.

Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Art.20

1. La società che contravviene ai divieti del presente regolamento è soggetta alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., nel caso di trasferimento nazionale, o della F.I.F.A. nel caso di trasferimento internazionale:

a) avvertimento o censura;

b) inibizione temporanea di coloro che hanno agito in nome e per conto della società;

c) sanzione pecuniaria pari o non inferiore a Euro 15,000.00 (quindicimila);

d) divieto di trasferimento di calciatori in ambito nazionale o internazionale per un periodo non inferiore a tre mesi;

e) inibizione dall'attività calcistica nazionale o internazionale.

Qualsiasi operazione effettuata dalla società in violazione del disposto di cui all'art.15 è sanzionata, da parte dei competenti Organi di Giustizia della F.I.G.C., in misura pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto con il calciatore.

Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Art.21

1. Sono fatte salve le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A. che devono essere rispettate dagli agenti, dai calciatori e dalle società, pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente regolamento.

Art.22

1. La Commissione è composta da:

- quattro membri nominati dal Consiglio Federale tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva;

- sei membri nominati dal Presidente Federale dietro indicazione rispettivamente della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, dell'Associazione Italiana Calciatori e tre dalle associazioni di categoria degli agenti.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, sono nominati dal Consiglio Federale fra i membri non indicati dalle componenti rappresentative.

La Commissione può, altresì, avvalersi della collaborazione di due esperti in materie giuridiche, designati dal Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, i quali partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

La Commissione resta in carica due anni e svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla F.I.G.C..

2.La Commissione delibera l'iscrizione nell'Albo dei candidati risultati idonei, i quali abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

3.La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di agente e cura la pubblicazione del bando di cui all'art.6. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione è validamente operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

4.La Commissione, d'intesa con le associazioni di categoria, può istituire corsi di aggiornamento professionale per gli agenti, la cui frequenza è obbligatoria ai fini del mantenimento della qualifica di *"Agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C."*.

5.La Commissione Agenti dei Calciatori ha sede in Roma, presso la F.I.G.C..